



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: DIGITALIZZAZIONE

T.A.R. Veneto, Sez. I, 18/06/2024, n. 1517: Comunicazioni ai partecipanti. Tutti gli atti della procedura di affidamento resi disponibili sulla piattaforma digitale e indirizzati al domicilio digitale indicato dall'operatore economico devono ritenersi dal medesimo conosciuti.

Al centro della controversia vi è l'impugnazione, con il ricorso introduttivo, dell'aggiudicazione disposta dal socio di una centrale di committenza su mandato del quale era stata indetta la procedura selettiva, e, con un successivo ricorso per motivi aggiunti, della revoca della medesima aggiudicazione adottata dalla stessa centrale di committenza.

Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato tardivo alla luce della disciplina sulle comunicazioni ai concorrenti.

Il TAR Veneto richiama i precetti dell'art. 29 d.lgs. n. 36/2023, a norma del quale: *"Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"*.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Viene quindi ricordata, dal TAR Veneto, la giurisprudenza amministrativa che ha chiarito come gli atti della procedura di affidamento, disponibili sulla piattaforma e indirizzati al domicilio digitale indicato dall'operatore economico, devono ritenersi dal medesimo conosciuti (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sent. n. 11888/2022).

Si tratta di una presunzione legale assoluta di conoscenza, che non ammette prova contraria, tanto da indurre il TAR Veneto a ritenere che il ricorrente abbia agito in giudizio oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'impugnato provvedimento.

[Consulta la sentenza](#)